



**PROVINCIA DI BERGAMO**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA,**  
**GRANDI INFRASTRUTTURE**  
***Servizio: Strumenti Urbanistici Comunali –***  
***Ufficio Vincoli***

**REGOLAMENTO**  
**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**PAESAGGISTICHE**

(Testo approvato con delibera di Consiglio provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

# INDICE

## SEZIONE PRIMA – L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

- Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 4 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 5 Validità dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 6 Intervento sostitutivo
- Art. 7 Impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 8 Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

## SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 9 Funzioni e competenze
- Art. 10 Criteri di valutazione
- Art. 11 Composizione
- Art. 12 Nomina e designazione
- Art. 13 Durata
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Conflitto d'interessi
- Art. 16 Incompatibilità sopravvenuta
- Art. 17 Assenze ingiustificate
- Art. 18 Convocazione
- Art. 19 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 20 Istruttoria tecnico-Amministrativa
- Art. 21 Verbalizzazione
- Art. 22 Sopralluoghi
- Art. 23 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni
- Art. 24 Compensi

## SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 25 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
- Art. 26 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

## **SEZIONE PRIMA – L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

### **Art. 1 - L'istanza di autorizzazione paesaggistica**

Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia sono quelle disciplinate dall'art. 80, commi 3 e 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

La Commissione Provinciale per il Paesaggio, in relazione alle caratteristiche del territorio provinciale, esprimerà i propri pareri con particolare riferimento a:

- Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti, ad eccezione di quanto di competenza regionale;
- Strade di interesse provinciale;
- Interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;
- Opere di sistemazione montana di cui all'art. 2, lettera d) della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- Interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'Allegato A della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- Opere idrauliche realizzate dalla Provincia;
- e bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;

La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere presentata all'Ufficio Vincoli presso il Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica – Grandi Infrastrutture, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'Ufficio di cui sopra istruisce l'istanza di autorizzazione paesaggistica secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

Le istanze di autorizzazione paesaggistica, una volta verificate e valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, saranno trasmesse dall'Ufficio competente alla Commissione Paesaggio per l'acquisizione del relativo parere. Successivamente sarà trasmessa alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente, il parere della Commissione Paesaggio ed una relazione tecnica illustrativa, entro i tempi definiti nelle procedure di cui all'art. 4.

### **Art. 2 - Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica**

Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata nell'Allegato A al presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà inoltre essere corredata da una relazione illustrativa che descriva lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

A tale riguardo costituiranno utile riferimento per gli aspetti metodologici il documento denominato "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR 8 novembre 2002 – n. 7/I1045 ed eventuali successive modifiche o integrazioni, oltre che quanto contenuto nella DGR 8/2121 del 15/03/2006 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. n. 12/2005".

L'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica deve essere rapportata all'entità dell'intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio.

La documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dovrà essere adeguata a seguito dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 3 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

La documentazione allegata all'istanza dovrà essere prodotta in cinque copie mentre per gli interventi ricadenti all'interno dei Comuni appartenenti a Comunità Montane e/o Parchi Regionali la documentazione allegata dovrà essere prodotta in quattro copie.

### **Art. 3 - La comunicazione di avvio del procedimento**

L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio di procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c-bis) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- c-ter) la data di presentazione della istanza;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

### **Art. 4 - Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**

L'autorizzazione paesaggistica, a cui è allegato quale parte integrante il parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

In riferimento alle opere di pertinenza provinciale l'Ufficio competente istruisce la pratica secondo la procedura sottoindicata:

- a) la struttura tecnica competente, entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, verifica la completezza della documentazione (con richiesta di eventuali integrazioni), valuta la compatibilità paesaggistica dell'intervento, acquisisce il parere della Commissione Paesaggio, trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente unitamente al parere della Commissione paesaggio e ad una relazione tecnica illustrativa, e provvede a comunicare al richiedente l'avvio di procedimento.

- b) Nei successivi 45 giorni il Soprintendente comunica il proprio parere vincolante
- c) entro 20 giorni dal ricevimento del predetto parere del Soprintendente, l'Ufficio competente emette conforme provvedimento finale.
- d) se la Soprintendenza non esprime il proprio parere nel termine sopradetto, la Provincia entro i successivi 15 giorni può indire una Conferenza dei Servizi, alla quale il Soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto.
- e) In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente (45+15), la Provincia determina sulla richiesta presentata.
- f) l'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del rilascio.
- g) l'autorizzazione è trasmessa alla Soprintendenza che ha reso il parere, nonché, unitamente al parere rilasciato dalla Soprintendenza, alla Regione, agli altri Enti territoriali interessati e, ove esiste, all'Ente Parco.

In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere sottoposto nuovamente alla Commissione per il paesaggio secondo la procedura definita nel presente articolo.

#### **Art. 5 - Validità dell'autorizzazione paesaggistica**

L'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

#### **Art. 6 - Intervento sostitutivo**

Decorso inutilmente il termine indicato al precedente punto c) senza che la Provincia si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla Regione, che vi provvederà anche mediante un commissario ad acta, entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 7 - Impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica**

L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del T.A.R. possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

## **Art. 8 - Elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.**

Presso la Provincia di Bergamo è istituito un elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica. Deve essere indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la descrizione sintetica del relativo oggetto. Una copia dell'elenco deve essere trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

## **SEZIONE SECONDA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

### **Art. 9 - Funzioni e competenze**

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia.

I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante.

La Commissione per il paesaggio esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. N. 42/2004 e s.m.i., e alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle NtA del PTPR.

### **Art. 10 - Criteri di valutazione**

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a:

- Compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ope legis ("ex Galasso"), si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.

La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nel PTCP e nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere atti di natura paesaggistica urgenti e le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, tra cui:

- "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. n. 12/2005" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15/03/2006";

- Il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR 6 marzo 2001- n. VII/197;
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000 – n. 6/48740;
- "DGR n. 8/6421 del 27/12/2007 "Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del PTCP"

I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.

## **Art. 11 - Composizione**

La Commissione per il paesaggio è composta dai seguenti soggetti:

- Presidente della Commissione, il quale dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione, ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- n. 4 componenti scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del Paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, e devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura .

Almeno due componenti della Commissione dovranno essere due esperti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico - ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica – Grandi Infrastrutture

Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da funzionari interni alla Provincia aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

## **Art. 12 – Nomina e designazione**

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto della Giunta Provinciale, previa istruttoria effettuata dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Grandi Infrastrutture sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 8/7977 del 06/08/2008, come integrata e modificata dalla DGR n. 8/8139 del 01/10/2008.

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipano di norma, senza diritto di voto:

- il tecnico istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione all'attività;
- il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco e/o della Comunità Montana, nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica, qualora ne facciano richiesta.

## **Art. 13 - Durata**

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il Paesaggio si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, che deve comunque essere nominata non oltre 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta Provinciale.

## **Art. 14 – Incompatibilità**

Sono incompatibili con la carica di membro della Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

Si intendono qui richiamate tutte le altre cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia.

## **Art. 15 – Conflitto di interessi**

I Componenti della Commissione per il Paesaggio che sono contestualmente membri di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula, quando il progetto o la pratica sottoposti all'esame della Commissione ricadono nello stesso Comune in cui sono membri delle commissioni sopra richiamate; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

## **Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta**

I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 14.



### **Art. 17 – Assenze ingiustificate**

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio; in tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta Provinciale che provvede alla sostituzione.

### **Art. 18 - Convocazione**

La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente.

### **Art. 19 - Validità delle sedute e delle decisioni**

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente vicario, e altri due componenti la Commissione stessa.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

### **Art. 20 - Istruttoria tecnico-Amministrativa**

La responsabilità dello svolgimento dei compiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica è attribuita ad una specifica professionalità individuata dal Dirigente all'interno della struttura tecnica del Settore Pianificazione territoriale, Urbanistica - Grandi Infrastrutture.

La Struttura Tecnica per le procedure e l'istruttoria delle richieste di autorizzazione paesaggistiche verifica gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione, acquisisce il parere della Commissione Paesaggio e trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente il progetto e il parere, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 63/2008.

I pareri della Commissione per il paesaggio debbono essere congruamente motivati, anche se favorevoli.

### **Art. 21 - Verbalizzazione**

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Grandi Infrastrutture.

Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Grandi Infrastrutture, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri

nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.

#### **Art. 22 - Sopralluoghi**

E' data facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3, l.r. n. 12/2005.

#### **Art. 23 - Audizioni dei progettisti e tecnici esperti**

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

#### **Art. 24 - Compensi**

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla commissione si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **SEZIONE TERZA – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

#### **Art. 25 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria**

Ai fini dell'avvio delle procedure sanzionatorie di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004, l'Ufficio competente può richiedere il parere della Commissione per il paesaggio in ordine alla valutazione di opportunità, nell'interesse della protezione dei beni soggetti a tutela.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la remissione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

*Per il procedimento sanzionatorio si fa rinvio alle norme di cui alla Legge 689/91.*

## **Art. 26 - Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni**

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Provincia, Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Grandi Infrastrutture, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

In relazione alle diverse fattispecie oggetto di autorizzazione si richiedono in linea di massima i seguenti elaborati grafici:

Le scale di rappresentazione grafica riportate nell'abaco degli elaborati è indicativa. Essa dovrà essere rapportata al tipo di trasformazione considerato e alle caratteristiche dei luoghi. Il livello di definizione degli elaborati dovrà in ogni caso essere adeguato a valutare l'intervento sotto il profilo paesistico e ambientale.

STATO DI FATTO					
	A	B	C	D	E
L'inquadramento territoriale del progetto in riferimento alle tavole 3, 4 e 5 del PTCP (1:25.000)	*	*	*	*	*
Stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicazione dell'area e delle norme interessanti l'intervento proposto, della destinazione delle zone limitrofe, della viabilità esistente e prevista	*	*	*	*	*
Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell'area di cava; comprensiva di perimetrazione dell'area coltivata o da coltivare, con l'individuazione dei punti fissi inamovibili di misurazione e l'indicazione delle quote slm, delle sezioni e dei punti di ripresa fotografica	*				
Planimetria generale dello stato di fatto dei luoghi che evidenzia i caratteri e i valori paesistici e ambientali presenti, riferibili sia a un ambito significativo di riferimento (es. unità di paesaggio del PTCP), sia all'immediato contesto paesaggistico interessato dall'intervento	*	*	*	*	*
Piante, sezioni e prospetti a chiarimento di impianti di cantiere, viabilità interna e di accesso, recinzioni presenti nell'area di pertinenza	*	*	*		*
Sezioni significative, ogni 10/20 metri quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica	*				
Ricognizione fotografica a colori da diverse prospettive e con visione panoramica dell'area di intervento e degli aspetti più significativi e caratterizzanti l'ambito territoriale di riferimento	*	*	*		*
Indagini in merito alle caratteristiche degli ecosistemi presenti (vegetazione, flora, fauna,...)	*	*	*	*	*
Indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche	*	*	*	*	*
Ricerche storiche e sul patrimonio culturale, eventualmente estese all'immediato contesto	*	*	*	*	*
Relazione tecnica con descrizione geomorfologica dello stato generale dell'area dopo la coltivazione con particolare attenzione ai fatti emergenti quali: pareti dilavanti o frananti, cavità, presenza di vene d'acqua, presenza di massi erratici, elementi di impermeabilità, ecc.	*				

PROGETTO					
	A	B	C	D	E
Aerofotogrammetria in scala 1:500 (ridotta fotograficamente per comodità di lettura a scala 1:1000 o 1:2000), estesa nelle zone limitrofe ad una profondità pari al doppio della larghezza dell'area di cava; comprensiva di perimetrazione dell'area oggetto di coltivazione e/o di ampliamento, con l'individuazione dei punti fissi inamovibili e delle sezioni	*				
Sezioni significative, ogni 10/20 metri quotate in ascissa ed ordinata nella medesima scala metrica, con l'indicazione della profondità massima di scavo	*				
Planimetria di progetto (1:5000; 1:2000; 1:1000), con inserimento ambientale ed evidenziazione dei caratteri estetici e funzionali dell'intervento proposto	*	*	*	*	*
Piante, prospetti e sezioni significative (1:500; 1:200) con indicazioni in merito ai previsti impianti di cantiere, recinzioni, viabilità di accesso e di cantiere e altri manufatti connessi, nonché sui sistemi costruttivi, materiali e colori impiegati	*	*	*		*
Progetto delle sistemazioni esterne con individuazione delle specie vegetali e del relativo sesto d'impianto	*	*	*		*
Sovrapposizione dello stato di fatto e del progetto con evidenziazione cromatica delle due situazioni	*	*	*		*
Sezioni ambientali schematiche (1: 500, 1:1000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento e il contesto territoriale assoggettato a vincolo	*		*		
Simulazioni, mediante rappresentazione prospettica o assonometrica dell'intervento, circa l'inserimento delle opere proposte nel contesto, comprensive di eventuali strutture accessorie e di servizio, idonee a valutare l'entità delle trasformazioni indotte	*	*	*	*	*
Progetto delle opere di integrazione, mitigazione, riqualificazione ed eventuale compensazione proposte	*	*	*	*	*
Progetto di ripristino ambientale (piante, prospetti e sezioni ogni 10 metri quotate in ascissa e ordinata nella medesima scala metrica) descrittivo di tutte le opere di ricostruzione e protezione per ridurre l'impatto ambientale, distinte per fasi temporali e a chiarimento di: viabilità interna e di accesso; recinzioni; manufatti ed opere edili; sistemazioni idrauliche; specie vegetali da collocare a dimora (tipo, età, varietà, qualità e sesto d'impianto) e descrizione mediante apposite diciture dei materiali d'impiego per il trattamento delle superfici. Eventuali opere di sostegno, costipamento, contenimento, indicazione del tipo di stesa di terreno di coltura con indicazione dei metodi per l'inerbimento, la piantumazione e delle fasi di intervento previste in ordine agli anni di coltivazione	*				
Relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l'intervento proposto sul paesaggio	*	*	*	*	*
Relazione tecnica sul progetto di coltivazione specificante, sulla base dei dati geologici ed idrogeologici: la valutazione della consistenza del giacimento; le fasi temporali dello sfruttamento; le modalità, il metodo di coltivazione del giacimento e gli accorgimenti tecnici che verranno posti in essere durante la coltivazione, al fine di ridurre l'impatto ambientale in relazione al successivo piano di ripristino	*				

(rispetto alle curve di livello, ecc.); la profondità massima di scavo; l'eventuale localizzazione delle aree di discarica					
Copia della scheda riassuntiva dei dati relativi alla futura attività estrattiva (MD 2)	*				
Relazione tecnica a chiarimento delle modalità del ripristino/inserimento/compensazione ambientale, le tecniche relative, i tempi di attuazione, l'inserimento urbanistico e finalità dello stesso	*	*	*	*	*
Relazione specifica in merito alle componenti flora, fauna, ecosistemi del progetto	*	*	*	*	*

### ***Legenda dei tipi di trasformazione***

**A** = Attività estrattiva di cava

**B** = Smaltimento rifiuti

**C** = Strade di interesse provinciale

**D** = Interventi di trasformazione del bosco

**E** = Opere idrauliche realizzate dalla Provincia